



COMUNE DI RIPI

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA ORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE

VERBALE N.8 DEL 09.10.2020

OGGETTO: Amministratori locali. Determinazione delle indennità e dei gettoni. (Articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56).

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di ottobre, alle ore 18.30 in Ripi, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, sita in Piazza Luciano Manara n.1, convocato dal Sindaco con avviso scritto, si è riunito il Consiglio Comunale.

CONSIGLIERI	Presente	Assente
1. SEMENTILLI PIERO	X	
2. ZANNETTI FABIOLA	X	
3. CORTINA PATRIZIA	X	
4. DE ANGELIS ENRICO	X	
5. ZANGRILLI MARTINA	X	
6. CRECCO BRIAN	X	
7. BOTTICELLI PASQUALINO	X	
8. LISI SIMONE	X	
9. PULLO LUCA	X	
10. CARLESÌ TONINO	X	
11. VERRELLI ELISA	X	
12. CASALI MANLIO	X	
13. GIORGI MARCELLO	X	

Assegnati n. 13	Presenti n. 13
In carica n.13	Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco Dott. Piero Sementilli, nella sua qualità di Presidente. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, co.4°, lett. a), d. lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Marianna Condurro.

La seduta è pubblica.

In prosieguo di seduta, si passa al punto 8 all'o.d.g.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. Dopodichè invita alla discussione

Interviene il consigliere Giorgi il quale propone agli assessori che le indennità a loro destinate siano utilizzate per la messa in sicurezza della chiesa di San Rocco.

Il Sindaco risponde che la messa in sicurezza è già stata prevista.

Il consigliere Giorgi chiede al Segretario comunale di mettere a verbale l'affermazione del Sindaco: *"i lavori devono partire"*

Interviene il consigliere Zannetti la quale dà atto che le indennità sono previste dalla normativa in vigore.

La rinuncia è una scelta personale degli amministratori. Sottolinea che trattasi di cifre lorde; indennità tra l'altro diminuita dalla finanziaria del 10%, ulteriormente ridotte del 50% per i pubblici dipendenti, per un totale di euro 700,00 per il Sindaco ed euro 350,00 per il Vicesindaco. Ricorda, altresì, che l'anno scorso le suddette cifre sono state ulteriormente diminuite per il Presidente del Consiglio. Alle indennità si può rinunciare, nessuno lo impedisce, ma deve essere una scelta personale.

In conclusione del suo intervento il consigliere Zannetti contesta al consigliere Giorgi le affermazioni dallo stesso fatte, durante la campagna elettorale, riguardo le indennità di posizione dei Responsabili di servizio chiamate da lui erroneamente "premi di produttività".

Il consigliere Giorgi contesta tali affermazioni in quanto "i premi" devono essere tali, soltanto se comportano "produzione" e rappresenta che ne discuterà in seguito.

Il Sindaco chiede al Segretario comunale di mettere a verbale l'affermazione del consigliere Giorgi riguardo i responsabili di servizio: *"è una falsità dire che si sono aumentati gli stipendi"*.

In assenza di ulteriori interventi, su proposta del Sindaco, si procede a votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con precedente deliberazione, in data odierna, in relazione al disposto dell'articolo 41 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto all'esame delle condizioni di eleggibilità del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti nelle elezioni amministrative svoltesi in data 20-21 Settembre 2020;

Richiamato:

- l'art. 16, comma 17, lett. b) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 il quale dispone che nei comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri, ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro;

- l'articolo 82, commi 2 e 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i quali dispongono che *"2. I consiglieri comunali (...) hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni (...)"*, *"8. a misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (...)"*;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile .2000, n. 119 con il quale sono stati determinati le indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali;

Considerato che l'art. 1 comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, ha previsto la riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali;

Rilevato che:

in applicazione delle predette disposizioni normative, l'indennità di funzione mensile è fissata:

- per il sindaco in **Euro 2.509,98**;

- per l'assessore nominato vicesindaco in **Euro 1254,99** (50% indennità del sindaco);

- per l'assessore in **Euro 1.129,49** (45% indennità del sindaco);

- per il presidente del consiglio comunale (se previsto) in **Euro 251,00** (10% indennità del sindaco);

il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione a consigli comunali e a commissioni comunali permanenti è determinato in **Euro 16,27**;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del 12 gennaio 2012, con la quale si stabilisce che *"... la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può*

essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006”;

Visto l'articolo 1 comma 136 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 il quale prevede che, prima dell'applicazione del comma 135, i comuni interessati provvedano, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

Vista la circolare del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, prot. 6508 del 24/04/2014 con la quale è stato indicato che “tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale della Basilicata, n. 17/2016/PAR, del 7 aprile 2016, con la quale si stabilisce che per il calcolo delle indennità di funzione e dei gettini di presenza:

“...il parametro normativo cui occorre avere riguardo per il calcolo del vincolo di invarianza di cui al comma 136, dell'art. 1 della legge 56/2014, è dato:

a) dall'art. 16, comma 17 DL 138/2011 per quanto riguarda il numero degli amministratori cui riferirsi per effettuare il calcolo “in astratto” degli oneri compresi nel vincolo di invarianza;

b) dai vincoli e dalle prescrizioni da rispettare nel calcolo del tetto di spesa di ciascuna voce componente il suddetto vincolo.

Nell'ambito del vincolo così determinato, vista la sua “unicità”, l'ente potrà operare tutte le rideterminazioni, in diminuzione ovvero in aumento, ritenute necessarie e/o opportune, purché tale operazione avvenga in conformità ai vincoli ed alle prescrizioni vigenti con riferimento a ciascuna voce di costo interessata dal “ricalcolo”.

In quest'ottica si ritiene possibile destinare l'economia di spesa derivante dalla rinuncia (in tutto ovvero in parte) alla indennità di funzione da parte del Sindaco (o di altro amministratore) con contestuale devoluzione del tandundem in favore degli altri amministratori ovvero per accrescere, qualora consentito, altre voci di spesa comprese nel macro aggregato.

Per quanto riguarda le spese di viaggio e/o soggiorno, la spesa massima consentita è determinata dall'art. 84 TUEL in combinato disposto con le prescrizioni contenute nel DM 4 agosto 2011 (artt. 1, 2, 3 e 4).

In mancanza di espressa previsione normativa, si ritiene debba aversi riguardo alla spesa sostenuta, per tali tipologie di oneri, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione, in concreto, del vincolo di invarianza di cui al comma 136 dell'art. 1 della legge 56/2014, e cioè l'esercizio finanziario precedente il rinnovo delle cariche elettive ai sensi del comma 135 del medesimo articolato.

Per l'effetto, il calcolo delle spese di natura variabile, come i gettoni di presenza ovvero le spese di viaggio e/o soggiorno, sarà effettuato sulla base della spesa “storica” sostenuta in tale esercizio finanziario, salvo poi operare tutte le decurtazioni ritenute necessarie al fine del rispetto del vincolo di invarianza in esame.

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 35/SEZAUT/QMG/2016 del 12 dicembre 2016, con la quale sono stati pronunciati i seguenti orientamenti interpretativi:

“1. con riferimento all'individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell'invarianza della spesa all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione “legislazione vigente” contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del d.l. n. 138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate;

2. il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica;

3. non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;

4. non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005.”

Vista la specifica attestazione di invarianza della spesa rilasciata dal revisore dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 136, della citata legge 56/2014, acquisita al protocollo comunale al n. 6920 del 02/10/2020 ;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto comunale;

- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Con voti favorevoli 12, contrari 1 (M. Giorgi), astenuti 0, su consiglieri presenti e votanti 13

DELIBERA

1) di stabilire le indennità di funzione mensili:

- di **Euro 2.509,98** per il sindaco;
- di **Euro 1254,99** per l'assessore nominato vicesindaco (*50% indennità del sindaco*);
- di **Euro 1.129,49** per l'assessore (*45% indennità del sindaco*);
- di **Euro 251,00** per il presidente del consiglio comunale (*se previsto*) (*10% indennità del sindaco*);

2) di stabilire che il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione a consigli comunali e a commissioni comunali permanenti in **Euro 16,27**;

3) di dare atto che gli importi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento della liquidazione degli stessi;

4) di dare atto che la spesa complessiva è stata prevista nel bilancio di previsione per il triennio 2020-2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 12, contrari 1 (M. Giorgi), astenuti 0, su consiglieri presenti e votanti 13

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18/08/2000,n.267.

Comune di

RIP1



C_H324 - C_H324 - 1 - 2020-10-02 - 0006920

Prot. Generale n: **0006920** **A**

Data: **02/10/2020** Ora: **09.03**

Classific.:



COMUNE DI RIPI

PROVINCIA DI FROSINONE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 16

Data 01.10.2020

OGGETTO:

Amministratori locali. Determinazione delle indennità e dei gettoni. (Articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56).

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno UNO del mese di OTTOBRE,

L'Organo di Revisione

nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 29.11.2018.

Visto l'articolo 1 comma 136 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 il quale prevede che, prima dell'applicazione del comma 135, i comuni interessati provvedano, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

Vista la circolare del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, prot. 6508 del 24/04/2014 con la quale è stato indicato che "tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 35/SEZAUT/QMG/2016 del 12 dicembre 2016, con la quale sono stati pronunciati i seguenti orientamenti interpretativi:

"1. con riferimento all'individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell'invarianza della spesa all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione "legislazione vigente" contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del d.l. n. 138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate;

2. il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica;

3. non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;

4. non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005."

Rilevato che:

in applicazione delle predette disposizioni normative, l'indennità di funzione mensile è fissata:

- per il sindaco in **Euro 2.509,98**;

- per l'assessore nominato vicesindaco in **Euro 1254,99** (50% indennità del sindaco);

- per l'assessore in **Euro 1.129,49** (45% indennità del sindaco);

- per il presidente del consiglio comunale (se previsto) in **Euro 251,00** (10% indennità del sindaco);

il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione a consigli comunali e a commissioni comunali permanenti è determinato in **Euro 16,27**;

Vista la proposta di Consiglio comunale avente ad oggetto "Amministratori locali. Determinazione delle indennità e dei gettoni. (Articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56)".

Visti i pareri favorevoli espressi sulla citata proposta di deliberazione dai Responsabili dei competenti servizi comunali;

Esprime:

parere **FAVOREVOLE** in ordine alla proposta avente ad oggetto " Amministratori locali. Determinazione delle indennità e dei gettoni. (Articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56)".

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni

**DiKeIC - Esito verifica firma digitale****Verifica effettuata in data 2020-10-02 06:40:02 (UTC)****File verificato: C:\Users\cefaloni\Desktop\TRANSAZIONE MELONI\Verbale n. 16 Indennità e gettoni consiglieri.pdf.p7m****Esito verifica: Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1:	RICCIONI MARIA ANTONIETTA
Firma verificata:	OK
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 02/10/2020 06:00:22

Dati del certificato del firmatario: RICCIONI MARIA ANTONIETTA:

Nome, Cognome:	MARIA ANTONIETTA RICCIONI
Numero identificativa:	21489014
Data di scadenza:	26/06/2023 23:59:59
Autorità di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica



COMUNE DI RIPI
PROVINCIA DI FROSINONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PARERI ex art.49 1° comma decreto Legislativo 18 agosto 2000,n. 267.

Oggetto: Amministratori locali. Determinazione delle indennità e dei gettoni. (Articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56).

Parere espresso, ai sensi dell'articolo 49,1° comma, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica, nel modo seguente:

Favorevole,

Lì,

(Rag. Paola Cocco)



COMUNE DI RIPI
PROVINCIA DI FROSINONE

UFFICIO RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PARERI ex art.49 1° comma decreto Legislativo 18 agosto 2000,n. 267.

Oggetto: Amministratori locali. Determinazione delle indennità e dei gettoni. (Articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56).

Parere espresso, ai sensi dell'articolo 49,1° comma, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del servizio, in ordine alla regolarità contabile, nel modo seguente:

Favorevole,

Lì,

(*Rag. Cefaloni Luigi*)

COMUNE DI RIPI
PROVINCIA DI FROSINONE



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PARERE ex art.49 1° comma decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Amministratori locali. Determinazione delle indennità e dei gettoni. (Art.1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56)

Parere espresso, ai sensi dell'articolo 49,1° comma, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica, nel modo seguente:

FAVOREVOLE

Ripi, 30/09/2020

Il Responsabile del Servizio Demografico
Paola Cocco

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
Dott. Piero Sementilli



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marianna Condurro



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


829

Il presente verbale, ai sensi dell'art 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune nel giorno 29-10-20

Ripi, li 29-10-20



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marianna Condurro



Per copia conforme all'originale esistente nel registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale.

Ripi, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marianna Condurro

